



ALLEGATO II

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLI AA.TT.CC. DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1

Tempi e luoghi della caccia di selezione

1. La caccia di selezione al cinghiale è svolta esclusivamente nel territorio sottoposto a gestione venatoria, all'interno di un arco temporale stabilito anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. All'interno dell'arco temporale determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la caccia di selezione si svolge da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
3. Previo parere favorevole dell'ISPRA, la caccia di selezione può svolgersi anche in orario notturno, ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 5, della L. 248/2005.
4. Il Dirigente regionale competente con proprio atto stabilisce annualmente l'arco temporale massimo e l'orario entro il quale può svolgersi la caccia di selezione, sulla base del parere acquisito dall'ISPRA. Gli orari così determinati non sono derogabili e dovranno essere applicati da tutti gli ATC regionali anche in considerazione delle direttive contenute nel Piano Straordinario per il contrasto alla Peste Suina, emanato dal Commissario Straordinario in data 07/09/2023 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute e successive Ordinanze.
5. L'ATC può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
6. Nelle zone non vocate è possibile svolgere la caccia di selezione tutto l'anno all'interno dell'arco temporale autorizzato dall'ISPRA ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nelle zone non vocate, durante il periodo di esercizio della caccia collettiva la caccia di selezione è esercitabile solo in orario notturno (da un'ora dopo il tramonto alle 24.00) ove autorizzato dall'ISPRA ai sensi del comma 2 del presente articolo, per non interferire durante il giorno con tutte le altre forme di caccia consentite e previste dal Calendario Venatorio Regionale.
7. Le Zone di Rispetto Venatorio ricadenti in ciascun ATC vanno inserite inderogabilmente nel territorio venabile per la caccia di selezione al cinghiale al fine di ottimizzare il numero di prelievi previsti. Nell'attuale contesto di diffusione della PSA in Italia, la specie cinghiale non può essere considerata non prelevabile nelle ZRV.

Art. 2

Piano di prelievo in selezione degli ATC

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) provvedono a redigere annualmente un proprio Piano di assestamento delle popolazioni di Cinghiali (PAS), redatto secondo quanto previsto dal Regolamento 1/2017 e dai piani di settore nazionali e regionali.
2. Il PAS dell'ATC è sottoposto all'autorizzazione regionale, che fissa gli obiettivi del prelievo

selettivo da raggiungere e tempi di realizzazione. Gli obiettivi di prelievo e i tempi di realizzazione fissati nell'atto di autorizzazione rappresentano obiettivi minimi in quanto, in considerazione dell'emergenza per la PSA e al fine di salvaguardare le colture durante la fase di crescita e maturazione, occorre prelevare il maggior numero di capi nel minor tempo possibile.

Art. 3

Richiesta intervento in caccia di selezione

1. La caccia di selezione è valido strumento per aumentare il prelievo dei cinghiali e ridurre i danni causati dalla specie.
2. La Regione può richiedere agli ATC, attraverso propria piattaforma, anche l'attivazione di specifici interventi durante il periodo della caccia di selezione per contenere danni al patrimonio agricolo, per la prevenzione degli incidenti, per motivi sanitari o altre cause. Le richieste sono inoltrate congiuntamente anche alla Polizia Provinciale in avvalimento (di seguito PP) per gli adempimenti di competenza.
3. Nel caso previsto al comma 2, l'ATC, ricevuta la segnalazione, provvede entro 48 ore ad eseguire gli specifici interventi di prelievo, fornendo report circa gli esiti del singolo intervento realizzato. L'ATC entro 48 dalla segnalazione può comunicare i motivi dell'impossibilità di farsi carico dell'intervento. In tale caso l'intervento è eseguito in modalità controllo con le modalità stabilite nel relativo disciplinare.

Art. 4

Interruzione caccia di selezione

1. La Regione interrompe la caccia di selezione nei territori interessati e provvede ad attivare il controllo con le modalità previste nel relativo disciplinare nei seguenti casi:
 - a) inefficacia degli interventi realizzati attraverso l'attività venatoria e la caccia di selezione (interventi venatori ordinari);
 - b) inerzia dei soggetti deputati agli interventi venatori ordinari;
 - c) impossibilità di ricorrere ad interventi venatori ordinari, tenuto conto delle caratteristiche del luogo, dell'orario o di altre specifiche condizioni;
 - d) tutela della sicurezza dei cittadini e delle coltivazioni.

Art. 5

Soggetti abilitati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione è svolta da tutti i seleccacciatori iscritti all'apposito albo tenuto dall'Ambito, in possesso di titoli abilitanti al prelievo selettivo del cinghiale, riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017.
2. Possono accedere alla caccia di selezione anche gli arcieri in possesso di abilitazione come "cacciatori di Ungulati con tecniche selettive" ed eventualmente anche come "coadiuvanti al controllo del cinghiale", a seguito di adeguati percorsi formativi (con esame finale e prova di tiro) integrati con lezioni specifiche sugli aspetti salienti del prelievo con l'arco. Devono inoltre possedere attestazione certificata da un istruttore abilitato riportante l'esito positivo di una prova di tiro sul campo da una distanza non superiore a 25 metri per il compound e metri 15 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 cm di diametro su bersagli tridimensionali rappresentanti ungulati. L'attestato rappresenta documento complementare dell'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati.

Art. 6

Organizzazione delle attività di selezione

1. L'ATC nel territorio vocato e non vocato può avvalersi di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione iscritti all'ATC.
2. La caccia di selezione è inderogabilmente esercitata dai cacciatori di selezione come di seguito

indicato:

- da tutti i seleccacciatori iscritti alle squadre per la caccia in braccata dell'ATC esclusivamente nelle aree vocate assegnate alle squadre di appartenenza;
- da tutti i seleccacciatori non iscritti alle squadre per la caccia in braccata esclusivamente nelle aree non vocate.

3. Si precisa che al termine del primo bimestre e dei successivi bimestri di verifica del periodo di caccia di selezione, gli ATC che non abbiano raggiunto gli obiettivi di prelievo fissati dall'autorizzazione regionale al PPS, dovranno tassativamente:

- comunicare alla Regione le zone vocate o non vocate dove non sono stati raggiunti i risultati previsti;
- gestire gli interventi per il restante periodo in caccia di selezione in quelle aree facendo ruotare tutti i cacciatori di selezione iscritti all'apposito albo tenuto dall'Ambito, escludendo dalla caccia di selezione i gruppi e i seleccacciatori che hanno operato e non hanno raggiunto i risultati, dandone comunicazione alla Regione.

Conseguentemente sarà pertanto cura della Regione attivare una serie di controlli da parte degli Organi di Vigilanza per verificare l'applicazione di quanto sopra, al fine di ottimizzare il numero di prelievi.

2. L'ATC ha il compito di coordinare la caccia di selezione programmando le uscite e verificando l'efficacia delle operazioni poste in campo nonché verificando il rispetto delle norme da parte dei seleccacciatori. In caso di mancata o negligente partecipazione dei seleccacciatori alle attività programmate, l'ATC provvede al ritiro delle fascette assegnate e alla sostituzione degli stessi con altri seleccacciatori, indipendentemente se appartenenti o meno ad una squadra di caccia.
3. È fatto obbligo all'ATC comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e PP la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al cinghiale.
4. L'ATC deve favorire il massimo prelievo di capi nel proprio territorio, pertanto deve mettere in campo ogni iniziativa utile allo scopo tra le quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, - provvedere senza indugio a fornire e rifornire le fascette necessarie ai cacciatori impegnati nella selezione, - introdurre sistemi per impedire le prenotazioni delle uscite effettuate al solo scopo di occupare la zona e non consentire l'uscita di altri cacciatori.

Art. 7

Obblighi dei cacciatori di selezione

1. Ogni cacciatore di selezione, è tenuto a rispettare quanto previsto nel PPS dell'ATC e nel presente disciplinare.
2. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed operazioni gestionali richieste dall'ATC.

Art.8

Tecniche e strumenti della caccia di selezione

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa senza l'ausilio dei cani, nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii;
2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane.
3. Per la caccia di selezione è utilizzata esclusivamente la seguente attrezzatura:
 - a) le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii. con munizioni atossiche. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.
 - b) tutti i tipi di archi esistenti in commercio, con e senza congegni di puntamento purché con carico minimo 50 libbre. La punta da caccia deve avere taglienti a minimo due lame ed un peso non inferiore a 90 grani (5,83 grammi). Il materiale con cui è costruita la freccia può

essere indifferentemente carbonio, alluminio o legno. Le frecce devono avere impennaggio a profilo basso, canonicamente identificabili con frecce da tiro sportivo convenzionale, di qualsiasi lunghezza fino ai 5" (12,5 cm.).

4. Non è possibile avere durante la medesima uscita contemporaneamente l'arco e il fucile.
5. Le armi da fuoco utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate annualmente; la taratura deve essere effettuata verificando che su 5 colpi almeno 4 rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100.
6. La taratura delle armi da fuoco utilizzate per il prelievo selettivo deve essere certificata da un Direttore/istruttore di tiro presso poligono o campo di tiro autorizzato.
7. Per le uscite effettuate nella fascia oraria compresa da un'ora dopo il tramonto alle ore 24 è richiesta la taratura annuale in assenza di luce (in notturna) della carabina con ottica e fonte luminosa o visori notturni termici o infrarossi.
8. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver attentamente valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli.
9. Il selecciatore dovrà anche stabilire che il proiettile/freccia, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che trapassi il corpo dell'animale, colpisca nell'immediatezza il terreno visibile e sgombro da qualsiasi copertura.
10. Per coadiuvare il prelievo selettivo in orari serali/notturni (art. 11-quaterdecies, c.5, L. 248/2005), e in particolare nei contesti in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie risulta prioritario, è consentito il ricorso ad opportune fonti luminose o visori notturni o ottiche notturne, (per esempio: intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo, la selettività della caccia e l'operatività in termini di massima sicurezza.
11. Nella caccia di selezione notturna il cacciatore autorizzato al prelievo è accompagnato da un altro cacciatore (anche non selecontrollore) non armato per l'idonea esecuzione dell'intervento.

Art. 9

Attuazione della caccia di selezione

1. I referenti e i vice, di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'ATC per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
2. I referenti e i vice devono assicurare:
 - a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selecciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
 - b) l'efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
 - c) l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - e) l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti;
 - f) gestione e manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e area non vocata, laddove previste.
3. L'ATC deve prevedere forme premianti o di penalità per i referenti e/o singoli selecciatori, eventualmente, anche attraverso una variazione dei capi da abbattere a questi assegnati mediante una ridistribuzione nel rispetto dei piani annuali di prelievo.
4. L' A.T.C assegna al selecciatore gli individui di cinghiale da abbattere nel rispetto del Piano previsto, può stabilire per i singoli selecciatori, assegnati alle zone di caccia sia in area vocata sia in area non vocata, il numero delle fascette (minimo 3 max 10), da reiterare subito dopo ogni abbattimento al fine di procedere al raggiungimento nel minor tempo possibile dei numeri di prelievi previsti dal Piano. Oltre alle fascette viene consegnata a ciascun selecciatore la

modulistica per le registrazioni di prelievo.

5. Le fascette numerate inamovibili vanno inserite immediatamente dopo l'abbattimento al tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo.
6. Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza durante l'azione di caccia, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione o giallo ad alta visibilità.
7. Durante la caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale anche il materiale e i documenti forniti dall'ATC
8. Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
9. Ogni cacciatore di selezione, abilitato al prelievo del Cinghiale, inoltra domanda scritta su modulo precompilato secondo le modalità stabilite dall'ATC
10. L'ATC può stabilire un eventuale ordine di priorità per l'ammissione dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione tenendo in considerazione, a titolo di premialità, il maggior numero di capi prelevati nella stagione precedente.
11. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle Zone di Caccia (ZC), sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC prima dell'avvio della caccia di selezione.
12. La Regione, sulla base dei dati forniti dagli ATC, provvede ad effettuare verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani di prelievo almeno in relazione alle scadenze temporali riportate nell'atto autorizzativo e conseguentemente assume le decisioni necessarie.
13. L'ATC mette in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi gestionali di prelievo, anche mediante la rotazione dei cacciatori di selezione per le diverse zone, a prescindere dall'appartenenza o meno ad una squadra di caccia.
14. L'ATC suddivide le ZC in "sottozone"; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.
15. Lo svolgimento della caccia di selezione all'interno delle sottozone avviene in base alla pianificazione e programmazione determinata dall'ATC che ne assume la piena responsabilità.
16. Il prelievo nelle singole sottozone o quadranti di prelievo è consentito esclusivamente ad un singolo cacciatore individuato dall'ATC.
17. È in ogni caso vietato sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore risulta registrato per l'uscita di caccia.
18. L'ATC può sospendere la caccia di selezione per motivi gestionali quali censimenti ungulati e/o minuta selvaggina stanziale e/o migratoria, per prove cinofile, o per quanto altro riterrà necessario
19. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare le fascette non utilizzate.
20. Nel caso in cui un seleggiatore non raggiunga gli obiettivi minimi assegnati dall'Ambito nel tempo stabilito, lo stesso è escluso dagli interventi da realizzare per il resto del periodo previsto per la caccia di selezione e l'ATC insindacabilmente riassegna tutto il piano di prelievo da realizzare ad altro seleggiatore.
21. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti non corretti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio da parte del Comitato di gestione dell'ATC.
22. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, (lett. h, comma 1, art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.) i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/seleggiatori.
23. L'ATC ha l'obbligo di segnalare alla PP le persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascette.
24. L'ATC può richiedere una quota di iscrizione per l'esercizio della caccia di selezione nel rispetto della L. 10/2004 e ss.mm.ii. e dei relativi statuti.

Art. 10

Registrazione uscite e comunicazione agli organi di vigilanza

1. L'ATC deve garantire un sistema informatico di registrazione delle uscite di caccia  che consentano anche la geolocalizzazione, non sono ammesse registrazioni tramite bacheche o messaggistica telefonica Whats-App. A tale piattaforma dovranno avere accesso oltre agli operatori interessati, anche gli Organi di Vigilanza (Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale) e la Regione Abruzzo, attraverso il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, al fine di consentire una piena e immediata conoscenza delle azioni programmate per assicurare lo svolgimento della selezione in sicurezza e avere una più rapida e corretta conoscenza dei prelievi effettuati e delle sottozone (quadranti) dove avvengono.

I dati che devono essere forniti dal selecontrollore sono i seguenti:

- a. Data uscita;
 - b. Nome e cognome;
 - c. Ora dell'uscita;
 - d. Sottozona (quadrante) interessata al prelievo;
 - e. Modello, targa e colore dell'auto;
2. Durante l'azione di prelievo deve essere consultabile attraverso la piattaforma informatica l'effettivo inizio e l'effettiva fine dell'azione di caccia di selezione, l'esatta localizzazione del cacciatore, gli eventuali colpi sparati e capi abbattuti o feriti.
 3. Al termine della caccia di selezione, solo nel caso di avvenuto sparo, deve essere redatto un report che riporti i capi abbattuti o feriti e il n. di colpi esplosi;
 4. Una volta registrata l'uscita, il cacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona (o quadrante) a cui si è registrato senza aver effettuato una nuova comunicazione/registrazione al sistema informatico;
 5. È considerata uscita di caccia:
 - a) l'uscita condotta all'alba da un'ora prima dell'alba che si conclude alle ore 09,00;
 - b) l'uscita di caccia al tramonto dalle ore 15,00 che si conclude un'ora dopo il tramonto;
 - c) l'uscita di caccia in notturna da un'ora dopo il tramonto che si conclude alle ore 24,00;

In una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia.

Art. 11

Ferimento capi

1. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto e il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
 - b) recarsi sull'anschluss dove deve essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
 - c) limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'anschluss e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
 - d) contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o gli agenti di PP che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.
2. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, art. 3, del Reg. Reg. n. 1/2017.

Art. 12

Abbattimento capi

1. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b) apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile al tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
 - c) comunicare al caposquadra e/o vice e al referente e/o vice l'abbattimento.
2. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio. ogni
3. Per contrastare il rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana in Italia, è fatto obbligo a tutti i selecontrollori/selecacciatori di segnalare alle competenti autorità (Guardie Venatorie, PP, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari):
 - a. ogni capo abbattuto che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo,
 - b. il ritrovamento di carcasse di cinghiale intere e/o parzialmente predate o putrefatte poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Art. 13

Esami sanitari sui capi abbattuti

1. Ogni selecacciatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'ATC
2. I capisquadra e/o vice e i referenti e/o vice devono consegnare all'ATC, entro 72 ore, tutte le informazioni e/o documenti richiesti.

Art. 14

Tutela dell'Orso Bruno e territori area natura 2000 e ZPE

1. Le modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano sono riportate all'appendice I di cui al presente disciplinare.
2. L'ATC nel cui territorio ricadano ZPE, ZPS o ZSC con presenza dell'Orso bruno marsicano, sancisce con gli enti gestori le modalità operative da applicare per la sostenibilità delle attività di selezione.
3. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di evitare azioni di disturbo al plantigrado, il Dipartimento Agricoltura, può adottare ulteriori specifiche disposizioni anche a seguito di eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000

APPENDICE 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo

Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale

- I. Individuazione delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso".
- II. Esclusione di tutte le celle occupate per almeno il 50% da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusti.
- III. Possibilità di individuare punti fissi dove posizionare le altane.
- IV. Sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno, ove richiesto dall'Ente Parco per la ZPE o all'Ente gestore del SIC Orso.
- V. L'intervento in caccia di selezione, nel mese di giugno, potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta per danni in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- VI. In caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso, su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", la caccia di selezione è sospesa. L'ATC in questi casi provvede a comunicare tempestivamente a tutti i selezionatori di interdizione delle sottozone indicate. La riattivazione del prelievo avverrà solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche, a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) all'ATC e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VIII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, PP, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- IX. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- X. È fatto obbligo all'ATC di informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" in caso siano riscontrate patologie tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.